ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ALESSANDRO AMARELLI"-ROSSANO Prot. 0003514 del 21/05/2021

04 (Uscita)



ISTITUTO COMPRENSIVO A.AMARELLI VIA GRAN SASSO n. 16 - 87064 CORIGLIANO ROSSANO TEL.0983/512197 - FAX 0983/291007



csic8aq00b@pec.istruzione.it

Sito Web: http:// www.icamarellirossano.edu.it - e-mail CSIC8AQ00B@istruzione.it



A tutti i docenti

Alle famiglie

Agli alunni

Al sito web

OGGETTO: VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO -VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Approvato in Collegio dei docenti nella seduta del 20 maggio 2021

Visto il Regolamento dell'autonomia scolastica D.P.R. 275/1999 articoli 8 e 9;

Visto l'art. 14, c. 7, del DPR n. 122 del 22 giugno 2009 che recita "[...] ai fini della validità dell'anno scolastico [...] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato";

Visto il D.Lgs. 62/2017 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera 1) della Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 5";

Vista l'Ordinanza ministeriale n. 172 /2020;

Visto il Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito nella Legge 26 febbraio 2021 n. 21 nel quale si ribadisce che la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza ;

Vista la Nota del M.I. n. 699 del 6 maggio 2021 "Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie primo e secondo ciclo di istruzione";

Considerata comunque la peculiarità delle attività didattiche realizzate, anche in modalità a distanza, e tenendo debito conto delle difficoltà incontrate dagli alunni e dagli studenti in relazione alle situazioni determinate dalla situazione emergenziale;

Considerato che per la determinazione del limite minimo di presenze (75%) deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni;

si informa

che il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico 2020-2021, è fissato nella seguente tabella:

ORDINE DI SCUOLA	N. ORE SETTIMANALI	MONTE ORE ANNUALE	NUMERO ORE MASSIMO ASSENZE
SCUOLA PRIMARIA	27 H (TEMPO NORMALE)	1069	267 (49,5 GIORNI arr. A 50)
SCUOLA PRIMARIA	40 H (TEMPO PIENO)	1584 H	396 (49,5 GIORNI arr. A 50)
SCUOLA SECONDARIA	30 H 32 H (STRUMENTO)	990 H 1049 H	247,5 (49,5 GIORNI arr. A 50) 262 H (49,5 GIORNI arr. A 50)

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.

Per la SCUOLA PRIMARIA si precisa che, nonostante il superamento delle ore di assenza, i docenti contitolari della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere gli alunni alla classe successiva SOLO in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dal 28 settembre 2020 (data di inizio delle lezioni) sino al 12 giugno 2021 (data di termine delle lezioni).

DEROGHE MOTIVATE E STRAORDINARIE L'art. 5 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107" stabilisce che: "[...] Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione."

Pertanto , il Collegio dei docenti , nella seduta del 20 giugno 2021 ha deliberato deroghe motivate e straordinarie ai fini della validità dell'anno scolastico.

DEROGHE

I criteri generali per derogare dal limite minimo di presenza sono correlati alle seguenti situazioni:

- 1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati
- 2. assenze per malattie contagiose (positivo al virus Covid-19) , con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dall'ASP (quarantena obbligatoria)
- 3. assenze per contatto stretto Covid- 19 (quarantena fiduciaria)
- 4. assenze per terapie e/o cure programmate e documentabili
- 5. assenze per gravi e documentate esigenze di famiglia ed autocertificate dalla stessa (per es. presenza in famiglia di soggetto fragile ed estremamente vulnerabile);
- 6. assenze durante la DAD per motivi oggettivi non legati alla volontarietà dell'alunno ed autocertificate dalla famiglia ;
- 7. partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
- 8. assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza;
- 9. assenze motivate dall'adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;

Dette assenze vengono, pertanto, escluse dal conteggio sul Registro elettronico

I Coordinatori sono incaricati di eliminare dal calcolo dell'orario annuale personalizzato le assenze dovute alle precedenti voci. Non rientrano nelle deroghe, invece, le assenze dovute a provvedimenti disciplinari.

Tutte le assenze devono essere documentate dai genitori ai Coordinatori dei consigli di classe, per l'opportuna valutazione in sede di scrutinio.

Il Consiglio di classe verificherà, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Tiziana Cerbino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 d.Lgs 39/93